



COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

TIPO ANNO NUMERO

PG.2014.0314966
9/9/2014

ALLE CCIAA

AI COMPONENTI DELLA CRA
DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CNA
COMITATO REGIONALE
VIA RIMINI, 7
40128 BOLOGNA

ALLA CONFARTIGIANATO
VIA LUDOVICO BERTI 7
40131 BOLOGNA

FEDERLIBERE CLAAI E.R.
VIA BEGARELLI, 31
41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA
STRADA FARNESINA,106
29100 PIACENZA

Oggetto: Parere in merito ai limiti dimensionali in presenza di contratti a chiamata

La Commissione Regionale per l'Artigianato, presa visione del quesito pervenuto in data 9/5/2014 dalla CCIAA di Parma in merito alla iscrivibilità all'Albo Artigiani in relazione ai limiti dimensionali in presenza di contratti a chiamata, nella seduta del 31/7/2014 espone quanto segue:

GestioneCommissione
Regionale Artigianato



N° IT 231513

Viale A. Moro 44
40127 Bologna

tel 051.527.6425-23
fax 051.527.6533

Email:cra@regione.emilia-romagna.it
PEC: cra@postacert.regione.emilia-romagna.it

L'art. 5 della legge n. 443/85 dispone, in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dall'art. 4, che le imprese artigiane che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno i suddetti limiti, mantengono l'iscrizione all'Albo Artigiani.

Ciò comporta che occorra procedere con la cancellazione dall'Albo per il periodo comunque eccedente i tre mesi, anche nel caso che il personale in eccedenza sia stato assunto con contratti a termine, secondo le precisazioni di seguito fornite.

Nel computo devono essere considerati tutti i dipendenti, qualunque siano le mansioni svolte e relative qualifiche. Quindi, anche gli impiegati amministrativi e tecnici, nonché i lavoratori a tempo parziale, questi ultimi, in proporzione all'orario di lavoro.

I lavoratori a chiamata si computano in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre (si considera il semestre fisso 1 gennaio – 30 giugno e 1 luglio – 31 dicembre e non il semestre mobile).

I contratti a termine si conteggiano a fine mese per teste.


Pertanto conservano la qualifica di artigiana le imprese che abbiano superato, fino ad un massimo del 20% (eventuali valori frazionati risultanti dall'aliquota percentuale devono essere sempre arrotondati all'unità superiore) e per un periodo non superiore a tre mesi nel corso dell'anno solare, i limiti di dipendenti o apprendisti previsti.

Il superamento di uno solo dei limiti (20% oppure 3 mesi) comporta la perdita della qualifica di artigiana.

Per quanto concerne il secondo quesito, per le caratteristiche intrinseche del contratto di lavoro intermittente, si ritiene assuma prevalenza l'occupazione nell'attività imprenditoriale. Nel caso specifico l'impresa acquisisce quindi i requisiti di impresa artigiana.

Il Presidente della CRA

Sergio Giuffredi



PG.2014. 0198573
del 09/05/2014

MIT: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AG

Camera di Commercio
Parma

2014

UFFICIO ALBI E RUOLI _____

PROT. N. 0004914

RISP. A NOTA N _____

DEL _____

Spett.le
COMMISSIONE REGIONALE
ARTIGIANATO EMILIA ROMAGNAVIA ALDO MORO 44
BOLOGNAcra@regione.emilia-romagna.it
cra@postacert.regione.emilia-romagna.it**OGGETTO: quesito in merito ai limiti dimensionali in presenza di contratti a chiamata : richiesta di parere**

Con la presente intendiamo sottoporre un quesito afferente alla procedura da adottare circa le modalità di iscrizione/iscrivibilità, all'albo delle imprese artigiane . Un' impresa, regolarmente iscritta all'albo delle imprese artigiane di Parma ed esercente attività di autotrasporto conto terzi ha attualmente in forza:

- n. 8 dipendenti di cui:
- n. 1 lavoro a chiamata tempo determinato
- n. 3 contratti a tempo indeterminato
- n. 4 contratti a termine

Inoltre nell'impresa opera anche un collaboratore familiare. In totale le persone che prestano attività lavorativa nell'impresa sono 9.

A tal fine si chiede, considerato che la legge 443/85 concede una deroga fino ad un massimo del 20% per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, se la ditta continua ad operare per un periodo superiore a 3 mesi (sotto il 20%) occorre comunque procedere con la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per il periodo, magari anche piuttosto breve, eccedente i 3 mesi? Questo anche in presenza di contratti a termine?

Si coglie l'occasione inoltre per chiedere come ritenete si debba procedere nel caso in cui, in una società che svolge attività di "riprese cinematografiche e produzione di audiovisivi" composta da 2 soci, entrambi lavoratori dipendenti di altra impresa (pertanto fino ad ora l'impresa non si è mai iscritta all'albo delle imprese artigiane), uno dei soci veda tramutarsi il proprio contratto da dipendente a tempo pieno ad intermittente. In questo caso, non potendo a priori quantificare la durata dello stesso, l'impresa deve iscriversi all'albo delle imprese artigiane? E se sì con che tempistica?

In attesa di un cortese sollecito riscontro, si porgono distinti saluti .

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
(dott.ssa Isabella Benecchi)

CAPO SERVIZIO AREA ALBI E RUOLI
Dott. Stefania Morpanini

Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura Parma
Via Verdi, 2 - 43121 Parma
Tel. +39 0521 21011 - Fax +39 0521 282168
www.pr.camcom.it
P.I. 00757550348 - C.F. 80008090344